

Sconto ecobonus del 50%: opportunità per i clienti e problema per le aziende

di Massimo Pipino

Publicato il 30 agosto 2019

La possibilità prevista dal Decreto crescita di chiedere uno sconto del 50% (al posto della relativa detrazione decennale IRPEF) sui lavori di ristrutturazione immobiliare che mirano a risparmio energetico e miglioramento antisismico rischiano di mettere in difficoltà le aziende del settore, in quanto la normativa non sembra tener conto delle problematiche finanziarie del settore. Proviamo a capire quali possono essere i problemi che gli imprenditori edili dovranno affrontare....



Sconto ecobonus del 50%

Le imprese piccole e medie devono affrontare tre principali problemi qualora gli venga richiesto lo sconto del 50% del corrispettivo contrattualizzato in relazione ai lavori finalizzati all'efficienza energetica ed alla prevenzione di danni sismici eseguiti sugli immobili:

- il recupero dei crediti;
- le disponibilità liquide per fare fronte alle richieste di agevolazione;
- la contabilità.

Si tratta di problemi che, correlati l'uno all'altro, rischiano di rendere il nuovo strumento agevolativo inventato dal legislatore con le disposizioni contenute nell'ambito dell'articolo 10, commi 1 e 2 del **Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno**

2019, n. 58, titolata: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", **ben difficilmente gestibile se non da soggetti di grandi dimensioni e dotati di risorse finanziarie che vanno ben al di là di quelle a disposizione delle imprese mediamente attive nel settore.**

In proposito, basti pensare che una PMI (e, attenzione che, nella pratica, per PMI del settore si intende un'impresa che, se attiva nel settore dell'installazione, difficilmente ha più di 5 dipendenti diretti) che utilizzi il meccanismo per tutti i propri contratti, nel giro di tre anni, dovrebbe indebitarsi per importi quasi doppi rispetto al totale di quelli che sono stati i suoi ricavi...

Ma vediamo di approfondire la questione dello sconto Ecobonus

Il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate datato 31 luglio scorso**, attuativo delle disposizioni che sono contenute nell'ambito dell'articolo 10, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, titolata: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", consente ai soggetti che possono vantare il diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale in dichiarazione operando detrazioni di pari entità per 5 o 10 annualità, di uno sconto immediato sul corrispettivo che è dovuto al fornitore/esecutore dell'opera.

L'articolo 1 del provvedimento appena citato stabilisce che l'esercizio dell'opzione deve avvenire, da parte del soggetto fruitore della detrazione (ovvero da parte dell'amministratore di condominio per le spese sostenute sulle parti comuni dell'edificio), a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alle detrazioni.

Da un punto di vista operativo, deve essere inviata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate in via telematica (utilizzando le apposite funzionalità presenti nell'area riservata del sito dell'Agenzia), oppure in forma cartacea inviandola all'Agenzia (anche via Pec), in cui, oltre alle generalità del soggetto che intende essere il fruitore della detrazione, deve essere specificato l'importo delle spese sostenute, nonché del relativo sconto (pari alla detrazione). Devono inoltre essere indicati i dati catastali dell'immobile e l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di uno sconto sul corrispettivo che è stato praticato.

L'articolo 2 del provvedimento in parola precisa poi che lo sconto praticato dal fornitore deve essere pari alla detrazione che risulta essere spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese che sono state sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.

Per il calcolo relativo alla detrazione è necessario tener conto delle spese che sono state complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato (se vi sono più fornitori la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di loro).

Il conteggio deve essere effettuato scorpendo l'ammontare dell'IVA dovuta sul totale della

fattura: in sostanza il contribuente deve l'IVA sull'ammontare complessivo della fattura calcolandolo prima dello sconto (se la fattura in quota capitale è pari a 100 l'IVA sarà pari a 22 anche se l'effettivo pagamento della quota capitale sarà di 50).

Le modalità di recupero del credito d'imposta derivante dallo sconto Ecobonus

In merito alle modalità di recupero dello sconto concesso, con l'articolo 3 del provvedimento il legislatore ha stabilito che il fornitore che ha praticato lo sconto stesso lo recupera sotto forma di un credito d'imposta che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione (ad esempio, se la comunicazione è stata inviata il 28 febbraio la prima data utile per recuperare il credito è il 10 marzo).

Tuttavia, prima di utilizzare in compensazione il credito, il fornitore è tenuto (utilizzando le funzionalità telematiche messe a disposizione da parte del sito dell'Agenzia) a confermare la volontà di esercitare l'opzione esercitata dall'avente diritto alla detrazione e attestare che ha proceduto a concedere lo sconto.

Una volta avvenuta la predetta conferma, il fornitore provvede alla presentazione del Modello F24 per il recupero del credito utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia, pena il rifiuto del modello stesso. Nel caso in cui la quota di credito non sia utilizzabile per intero (in conseguenza di un deficit di capienza), l'eccedenza può essere riportata negli anni successivi ma non può mai essere chiesta a rimborso.

La cessione del credito

Infine, l'articolo 4 del provvedimento in parola prevede che alternativamente all'utilizzo in compensazione, al fornitore è riconosciuta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi (anche indiretti, ma non ad istituti finanziari ed intermediari), fermo restando che questi ultimi non potranno a loro volta cedere il credito.

Nell'ipotesi in cui il fornitore sia intenzionato a cedere il credito, è tenuto ad inviare una comunicazione telematica all'Agenzia (utilizzando le consuete funzionalità messe a disposizione sul sito dell'Agenzia), ed il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione stessa (anche quest'ultima da effettuare con le stesse funzionalità).

30 agosto 2019

Massimo Pipino

Per maggiori approfondimenti sull'Ecobonus leggi anche:

- **Ecobonus e Sismabonus: sono sovrapponibili e, se sì, in quale misura?**
- **Può una società cedere il credito relativo all'Ecobonus?**

**Vuoi costruire un business plan corretto per la tua azienda? Scopri
il tool Business Plan Easy**

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l